## Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 2014<sup>1</sup>; visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

decreta:

I

La legge del 23 marzo 2007<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. ebis

<sup>1</sup> Nella presente legge s'intendono per:

e<sup>bis</sup> energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l'acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;

Art. 14 cpv. 3 lett. d e cpv. 3bis

<sup>3</sup> I tariffari:

d. Abrogata

<sup>3bis</sup> I costi fatturati individualmente dai gestori di rete non devono essere considerati nella determinazione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

RU 20xx 0000

- 1 FF **20xx** 0000
- <sup>2</sup> FF **20xx** 0000
- 3 RS **734.7**

Legge RU 20XX

## Art. 15a Costi fatturati individualmente per l'energia di compensazione

- <sup>1</sup> La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione.
- <sup>2</sup> Essa fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell'energia di regolazione e della potenza di regolazione e da evitare abusi. I prezzi dell'energia di compensazione sono stabiliti in funzione dei costi dell'energia di regolazione.
- <sup>3</sup> Se la vendita di energia di compensazione produce un utile, il relativo importo è computato nei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

## Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del ...

L'imputazione dei costi per l'energia di compensazione applicata in virtù del diritto anteriore rimane valida.

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.